

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, ALICATA, AMENDOLA GIORGIO, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANGELINI LUDOVICO, ARENELLA, ASSENNATO, BARDINI, BIANCO, BUFARDECI, CALASSO, CIANCA, CAPRARA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, CONTE, COMPAGNONI, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE PASQUALE, DI BENEDETTO, DI PAOLANTONIO, D'ONOFRIO, FAILLA, FERRARI FRANCESCO, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, FRANCAVILLA, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GRANATI, GRASSO NICOLOSI ANNA, GREZZI, GRIFONE, GULLO, KUNTZE, INGRAO, LACONI, LI CAUSI, MAGLIETTA, MAGNO, MARICONDA, MESSINETTI, MISEFARI, MONASTERIO, NANNUZZI, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, PELLEGRINO, PEZZINO, PINO, PIRASTU, POLANO, RAUCCI, ROMAGNOLI, ROMEO, RUSSO SALVATORE, SCIORILLI BORRELLI, SFORZA, SILVESTRI, SPALLONE, SPECIALE, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 13 aprile 1962

Assegnazione in enfiteusi e affrancazione, in favore dei coltivatori, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole e nel Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La distribuzione della proprietà fondiaria e la struttura dell'impresa agricola nel Mezzogiorno, nelle Isole e nel Lazio, sono da tempo all'attenzione degli studiosi e degli uomini politici come componenti essenziali della questione meridionale. Limitando l'esame ad un più recente periodo, quello che ha seguito la fine del secondo conflitto mondiale, si deve osservare che l'acuirsi delle contraddizioni e dei contrasti sociali nel Mezzogiorno ha avuto origine da siffatti problemi e li ha portati alla ribalta della vita politica nazionale.

Storici movimenti, quali l'occupazione delle terre e la lotta contro i patti feudali, hanno infatti scosso non soltanto le campagne, ma l'intera struttura meridionale.

Si deve anche alla presenza ed alla intensità di questi movimenti l'approfondimento e l'aggiornamento delle indagini effettuate da

noti studiosi, quali il Rossi-Doria, il Manzocchi-Alemanni, il Bandini e la promulgazione di innovatori e significativi provvedimenti legislativi, quali i « decreti Gullo », la legge « Sila », la legge « Stralcio », la legge siciliana di riforma agraria.

L'indagine degli studiosi ha portato a razionali classifiche della realtà agricola meridionale con suddivisioni che tengono conto della distribuzione fondiaria e dei rapporti contrattuali (Mezzogiorno ad agricoltura capitalistica estensiva, zone di latifondo contadino, ecc.), classifiche che avrebbero dovuto guidare, differenziandoli, gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno non per cristallizzare ma per modificare la situazione esistente.

La conclusione a cui in generale gli studiosi del problema sono pervenuti è sintetizzata nella seguente affermazione del Rossi-Doria (*Struttura e problemi dell'agricol-*

tura meridionale): « gli ordinamenti, i rapporti, la struttura sociale dell'agricoltura meridionale sono ormai in netto contrasto con le più elementari esigenze della civiltà, della produzione e della tecnica ». Non si può dire che il passaggio della terra ai contadini avvenuto in seguito delle memorabili lotte di massa ricordate, abbia decisamente migliorato la situazione.

I provvedimenti di riforma nel Mezzogiorno hanno quasi ignorato quelle vaste zone del « latifondo contadino » ad insediamento precario. Per questi limiti la conquista della terra, pur avendo spezzato una struttura precludente ogni progresso della società meridionale quale quella del latifondo tipico, pur avendo confermato come il lavoro unito alla proprietà della terra ed assistito dallo Stato possa operare miracoli, non ha provocato quel generale rinnovamento ed ammodernamento dell'agricoltura che è condizione necessaria per il progresso economico, civile, sociale del Mezzogiorno. Ha trovato in proposito facile conferma la profezia del Rossi-Doria (*La realtà agricola nel Mezzogiorno*): « l'attività di riforma... nella pluralità dei casi, per la parte prevalente delle popolazioni interessate e per la maggior parte delle superfici ricadenti in queste zone, lascerà sussistere la situazione qual è, con la precarietà dei rapporti, la miseria dei contadini, le abiette condizioni di vita, il progressivo decadimento della fertilità dei terreni e della stessa consistenza fisica dei territori ». Ed è il permanere e l'aggravarsi di questa situazione che spinge le popolazioni meridionali, ed in specie i giovani, all'esodo dalle campagne e dalle regioni, rendendo così impossibile ogni rinnovamento e condannando così il Mezzogiorno a progressiva degradazione.

Esaminando il complesso dell'agricoltura meridionale si desume che proprio nelle zone a contratto precario, che sono gran parte del « latifondo contadino » ma che comprendono anche zone ad agricoltura promiscua ed estensiva, nessun apprezzabile progresso tecnico è avvenuto e che da esse in genere l'esodo della popolazione è più forte. E quest'area meridionale non è trascurabile. Dal censimento del 1951 si può rilevare che su 10.700.000 ettari di territorio produttivo appartenente a privati nel Mezzogiorno, nelle Isole e nel Lazio, ben 4.160 ettari erano gestiti da coltivatori non proprietari, attraverso contratti di vario tipo (ettari 2.050.000 ad affitto, ettari 2.110.000 con contratti parziari).

Per i motivi sopradetti la configurazione del 1951 non è oggi notevolmente mutata e si può calcolare che ancora oltre il 55 per cento delle famiglie agricole del Mezzogiorno è interessata alla conduzione coltivatrice della terra attraverso contratti agrari.

Le caratteristiche dei contratti agrari meridionali sono ormai universalmente conosciute soprattutto attraverso la denuncia e la continua lotta dei contadini: prestazioni servili e feudali, condizioni inumane di insediamento, appropriazione costante del reddito del lavoro contadino (quota di riparto e canoni esosi), irrazionalità e staticità della struttura aziendale e dei processi produttivi (separazione del suolo, del soprassuolo e degli allevamenti).

Per queste loro caratteristiche i contratti agrari meridionali, oltre che un tentativo di soggezione del coltivatore ed una forma di supersfruttamento del lavoro familiare, hanno rappresentato un ostacolo all'ammodernamento produttivo ed una pesante catena che lega l'agricoltura meridionale all'immobilismo ed al regresso. Gli investimenti con finanziamento statale si sono fermati a queste zone perché il coltivatore non proprietario non ha interesse ad investire in proprio le quote mancanti in una conduzione che esso stesso giudica precaria anche a causa del crescente esodo agricolo.

Pressoché impossibile d'altro canto nelle zone a contratto meridionale è la diffusione di forma associative nella produzione e nel mercato e ciò per la qualifica e la dispersione aziendale, per la indisponibilità dei prodotti, eccetera.

Per tali motivi, anche l'attuazione di una politica di incentivazione produttiva, proclamata necessaria in specie per l'azienda coltivatrice, si ferma ed è inefficace in queste zone che pur rappresentano il 40,3 per cento della superficie produttiva meridionale. Ma, tenendo anche conto della interclusione diffusa di vaste superfici di proprietà coltivatrice alle zone a contratto, la spirale di immobilismo e di arretratezza si estende a tali proprietà e finisce con l'abbracciare ed assfiarsi tutto il « latifondo contadino » meridionale. Si può dire perciò che in tal modo tutto il « Mezzogiorno coltivatore » viene tagliato fuori dalla naturale spinta al progresso agricolo, portando ad una degradazione demografica ed economica l'intero territorio, ed inficiando il successo di ogni politica di rinascita. Il latifondo contadino, assente ed inerte, trascina al disfacimento l'intera economia meridionale.

* * *

Non essendo ipotizzabile la decisione di abbandonare al suo destino la preponderante parte della superficie agraria meridionale, occorre proporre e realizzare tempestivamente adeguate soluzioni.

Una modifica per legge delle norme contrattuali vigenti nel Mezzogiorno potrebbe risolvere il problema?

A nostro parere la sola modifica contrattuale nelle zone meridionali non potrebbe promuovere quell'impetuoso sviluppo che oggi si impone nell'agricoltura, specie dove un lungo passato di arretratezza fa sentire ancora il suo peso.

Tutto ciò deve essere affidato ormai ai contadini. E questi, in specie i giovani, non possono essere più mobilitati ed impegnati senza sicurezza, piena responsabilità, diretto accesso ai finanziamenti statali ed alle forme associate, diminuzioni degli oneri, intero godimento dei redditi: cioè senza la proprietà piena della terra e dell'azienda.

Per questi motivi, come nel nord per le zone a mezzadria, nel Mezzogiorno per le zone a contratto del latifondo contadino sono venute maturando le condizioni per unire in un unico titolare la proprietà della terra, la gestione dell'azienda, l'impiego del lavoro. E questa è la soluzione unica ed obbligata che oggi si impone nel Mezzogiorno se si vuole che ogni altro intervento tecnico-finanziario, utilizzato da forze nuove in strutture rinnovate, produca quegli effetti economici e sociali che tutti auspicano e che, specie nel Mezzogiorno, sono particolarmente richiesti.

Senza prevedere provvedimenti di esproprio forzoso, di applicazione particolarmente difficoltosa in zone a distribuzione così varia; e non confidando sull'efficacia degli acquisti volontari, anche facilitati, dei terreni che sarebbero pressoché inoperanti per la mancanza assoluta di disponibilità da parte dei contadini meridionali, il mezzo più idoneo a rendere possibile il massiccio trapasso di proprietà prefissato nell'ambiente meridionale appare quello contenuto nella proposta presentata.

L'immediato passaggio in enfiteusi ai coltivatori dei terreni gestiti a mezzo contratti garantisce ai coltivatori stessi la prospettiva certa dell'accesso alla proprietà della terra con la prevista affrancazione nel momento nel quale essi saranno in condizione di richiederlo, non costringe ad alcun esborso immediato, ma procura ai contadini un immediato sensibile vantaggio (riduzione del 50 per cento dei

canoni); non esige preliminarmente la costituzione di Enti ed organismi speciali, né la elaborazione di complicati piani per la espropriazione e la successiva assegnazione, elimina immediatamente tutte le arretrate clausole feudali e gli ostacoli obiettivi ad un ammodernamento agricolo, facendo *subito* dei contadini gli esclusivi titolari dell'azienda con completo accesso ai finanziamenti e pieno diritto di investirli, nella certezza che ciò faranno su terra destinata ad essere di loro proprietà quando ad essi converrà.

* * *

Nella proposta in oggetto si prevede (articolo 1) che tutti i terreni del Mezzogiorno, delle Isole, del Lazio attualmente condotti dai coltivatori a mezzo di contratti di vario tipo, passino agli attuali coltivatori in enfiteusi regolata dall'articolo 957 e seguenti del Codice civile. La costituzione in enfiteusi ha luogo su dichiarazione di accettazione da parte del coltivatore interessato davanti al sindaco; tutte le enfiteusi sono affrancabili in qualsiasi tempo da parte del coltivatore (articolo 2) e la loro costituzione è intestata a tutta la famiglia coltivatrice in comunione indivisa (articolo 11).

Per i terreni nei quali il contratto esclude il coltivatore dal godimento del « soprassuolo » o quando il suolo o soprassuolo siano concessi a coltivatori diversi, l'enfiteusi diventa istituto unificatore della concessione in quanto (articolo 2) si estenderà a suolo e soprassuolo a favore dell'unico coltivatore insediato o dei diversi coltivatori nel rispetto della proporzionalità degli interessi da essi prima precariamente goduti.

Elemento della qualificazione della proposta costituzione in enfiteusi in rapporto al definitivo passaggio della terra al coltivatore (affrancazione) è la misura del canone. Il prezzo di tale passaggio in base alle disposizioni del codice vigente è oggi pari a 20 volte l'ammontare del canone stesso.

Pertanto, dall'entità del canone dipenderà, per il coltivatore, non solo la possibilità di aumentare subito il proprio reddito netto di lavoro e con ciò la possibilità di una migliore condizione e di una più tollerabile permanenza sull'azienda, ma anche e soprattutto la convenienza e la stessa possibilità di una definitiva affrancazione.

Per rispondere a queste esigenze, che sono a base della finalità dell'operazione, la misura di questo canone (articolo 4) è stata fissata nel 50 per cento dell'ammontare degli

«equi canoni» legali valevoli per la zona, al netto di ogni imposta od altro onere.

Un sì fatto criterio di fissazione del canone ha il vantaggio di non richiedere speciali commissioni o laboriose indagini su tabelle che le vigenti leggi già prevedono, impone nell'enfiteuta un provvisorio onere fondiario supportabile ed in ogni caso molto inferiore all'attuale; assicura al proprietario sino all'affrancazione un sicuro reddito netto.

Per tenere conto delle migliorie apportate ai fondi dai coltivatori insediati che, in molte zone specie nel Lazio, delle Puglie, della Sicilia, senza ottenere adeguati benefici, attraverso lavoro non retribuito ed investimenti non rimborsati d'interesse generazioni, hanno creato ingenti patrimoni fondiari, si è ritenuto giusto proporre (articolo 4) che dai prezzi di affrancazione si detraggano gli eventuali aumenti di valore apportati ai fondi da miglioramenti eseguiti anteriormente alla concessione.

Per rendere possibili e celeri le affrancazioni in regioni nelle quali i coltivatori non posseggono nessuna disponibilità o risparmio l'articolo 6 prevede un appropriato intervento dello Stato.

Le modalità di tale intervento dovrebbero essere quelle annunciate dal Governo a seguito delle indicazioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura: mutui ammortizzabili con quote del 3 per cento annuo in 40 anni.

Secondo quanto la conferenza nazionale dell'agricoltura ha indicato, si è prevista a favore delle nuove aziende proprietarie una apprezzabile incentivazione per la necessaria dotazione iniziale di capitali di esercizio idonei ad una moderna conduzione e ciò a mezzo di mutui decennali a tasso agevolato (1 per cento).

Per questa incentivazione come per le affrancazioni l'onere statale consisterà sostanzialmente nelle contribuzioni al pagamento degli interessi sulle somme mutuate.

Anche dopo aver prefissato condizioni semplici e vantaggiose per il passaggio in proprietà della terra ai coltivatori del Mezzogiorno, delle Isole, del Lazio, per poter prevedere che queste aziende progrediscano e soprattutto sopravvivano nelle condizioni attuali occorre tener presente l'estrema povertà dei contadini assegnatari e della scarsa redditività immediata dei terreni concessi.

Queste due congiunte circostanze impediscono al contadino meridionale, pena il fallimento, di poter pagare il costo dell'operazione prima che il terreno assegnatogli in proprietà, migliorato, condotto con dotazio-

ni aziendali più moderne, abbia cominciato a restituire sotto forma di incremento di reddito quanto in esso più e meglio che nel passato si investe. Per questi motivi, cioè per consentire alla trasformazione strutturale stabilità e successo, la proposta di legge (articolo 7) prevede un periodo quinquennale di ammortamento; i nuovi proprietari incominceranno a versare annualità terra ed annualità dotazione di esercizio 5 anni dopo aver contratto i relativi prestiti.

Per lo stesso fine, al pagamento di tasse ed imposte da parte degli enfiteuti si applicheranno (articolo 10) le esenzioni già previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per le proprietà coltivatrici di recente formazione.

Per favorire lo sviluppo delle forme associative tra le nuove imprese coltivatrici si prevede la maggiorazione del 20 per cento di tutti i contributi statali (articolo 8). In considerazione poi delle purtroppo note condizioni di lavoro dei coltivatori meridionali è stato necessario prevedere in materia (articolo 9) che i nuovi enfiteuti e proprietari continuino almeno a godere dei precedenti trattamenti ai fini del sussidio di disoccupazione.

Nelle zone nelle quali la legge proposta dovrebbe operare frequenti sono i casi di incertezza del diritto di proprietà specie per quanto riguarda diritti demaniali, esistenza di usi civici, usurpazioni, ecc.

Iniquo e dannoso per la collettività meridionale sarebbe il fatto che con l'affrancazione questi diritti pubblici venissero cancellati ed eventuali usurpatori, oltre ad avere goduto per molti anni di lauti ed indebiti redditi, venissero alla fine a godere anche del pagamento della terra non loro.

D'altra parte non sarebbe opportuno che l'esistenza di annose vertenze per diritti demaniali o di uso civico precludesse ai coltivatori il diritto di passaggio della terra in enfiteusi con successiva affrancazione, così come previsto dalla presente proposta di legge, o ne ritardasse notevolmente l'esercizio. Per ovviare contemporaneamente a queste tali eventualità l'articolo 12 prevede che in caso di contestazioni demaniali, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi stadio, l'applicazione della legge abbia corso senza alcun ostacolo o ritardo. I giusti diritti degli attuali proprietari, se riconosciuti, avranno possibilità di essere soddisfatti senza speciali procedure attraverso l'utilizzazione del deposito dei canoni e dei prezzi di affrancazione presso il Commissariato degli usi civici.

Le spese di attuazione della presente legge, che si traducono, come si è detto, in contributi statali agli interessi, faranno annualmente capo agli stanziamenti del bilancio dell'agricoltura e foreste.

Per il primo anno di attuazione della legge (1962-63) gli stanziamenti necessari saranno attribuiti al capitolo del bilancio del tesoro che prevede il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

* * *

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame non ha la pretesa di essere perfetta e completa: è all'intervento vostro che sono affidati quei perfezionamenti e quei completamenti che debbono precedere una sollecita approvazione.

Ma la finalità che ha adottato la nostra proposta e che ne ha determinato il contenuto non è né emendabile né eludibile. Essa infatti è dettata dalla profonda esigenza di procedere ad un generale ammodernamento della nostra agricoltura non tanto e non solo attraverso interventi tecnici e produttivistici ma soprattutto attraverso quelle radicali modifiche delle strutture che sole possono rendere efficaci e socialmente utili gli altri tipi di intervento.

Queste radicali modifiche strutturali debbono sollecitamente investire quelle vaste zone meridionali previste dalla legge dove le inumane condizioni di vita e di lavoro dei contadini hanno già superato i limiti di rottura colle attività agricole e spingono intere popolazioni verso le sempre più battute strade dell'esodo, forse definitivo, dalle campagne; quelle zone dove i legami contrat-

tuali, divenuti oltre che un ostacolo alla vita civile dei coltivatori e dei lavoratori, uno sbarramento alle possibilità ed alle esigenze di un ammodernamento agricolo, non possono oggi evolversi che verso definitivi mutamenti dei rapporti proprietari; quelle zone dove più che mai è indispensabile liberare ed impegnare forze produttive di massa per scongiurare il progresso della degradazione, non soltanto agricola, di intere regioni.

A queste finalità la nostra proposta di legge offre una giusta e realizzabile risposta non tanto perché le sue norme siano giuridicamente corrette, tecnicamente ineccepibili, praticamente attuabili nella presente situazione, ma soprattutto perché esse rispondono alle richieste che con continuità, coscienza, unità sempre crescente, avanzano le masse contadine meridionali soggette, ma non rassegnate, all'inumano esodo dalle loro terre.

Queste richieste hanno trovato espressione nelle numerose lotte delle campagne meridionali, nelle conferenze agrarie comunali, nella grande assemblea nazionale contadina del luglio scorso, nel recente convegno dei fittavoli campani a Roma.

Questo movimento contadino meridionale è destinato a potenziarsi ed estendersi fino al suo completo successo perché esso costituisce l'unica alternativa democratica e nazionale all'abbandono delle terre ed alle degradazioni meridionali. Questo movimento contadino pone oggi, attraverso la nostra proposta di legge, ad un Governo nuovo che afferma di volere affrontare in modo nuovo i nodi dell'agricoltura italiana e ad un Parlamento che nella sua maggioranza sostiene un tale Governo la prospettiva immediata di affrontare, in uno il problema del rinnovamento agricolo e quello della rinascita meridionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di conseguire l'accesso dei contadini alla proprietà della terra, nei territori del Meridione, delle isole e del Lazio, ai vigenti contratti agrari, anche se misti o con clausola migliorataria, di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto, stipulati con coltivatori diretti, sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 957 e seguenti del Codice civile sull'enfiteusi.

La costituzione dell'enfiteusi ha luogo su dichiarazione di accettazione da parte del coltivatore interessato, corredata dei dati catastali del fondo, da presentare al sindaco del comune. Il sindaco provvede d'ufficio al deposito dell'atto presso il conservatore dei registri immobiliari, richiedendone la trascrizione.

ART. 2.

L'affrancazione delle enfiteusi esistenti nei territori di cui all'articolo 1, costituite con diretti coltivatori, e di quelle costituite a norma della presente legge, è ammessa in ogni tempo.

ART. 3.

Qualora il concedente si sia riservato il soprassuolo la concessione enfiteutica viene estesa anche ad esso.

Qualora sullo stesso terreno vi siano due contratti distinti, uno per il suolo e l'altro per il soprassuolo, si fa luogo a concessioni enfiteutiche, in favore dei due coltivatori, di porzioni di terra distinte, in proporzione al valore degli attuali godimenti.

ART. 4.

Il canone enfiteutico, salvo condizioni di maggior favore per l'enfiteuta, è pari alla metà del canone ritenuto equo, per la zona nella quale si trova il fondo, in base alle determinazioni, vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposte dalle Commissioni tecniche provinciali istituite con l'articolo 1 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove il canone sia in tutto o in parte pattuito in cereali, esso è pari alla metà di quanto disposto dal primo comma dell'arti-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

colo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, con riferimento alla produzione media dell'ultimo triennio e ferma restando la deduzione del 30 per cento.

Le imposte e gli altri pesi gravanti sul fondo sono trasferiti a carico dell'enfiteuta.

Il canone enfiteutico stabilito a norma del presente articolo non è soggetto a revisione se non in favore del concessionario.

ART. 5

Il prezzo di affrancazione da determinarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 971 del Codice civile, è diminuito dell'aumento di valore del fondo dovuto ai miglioramenti eseguiti, anteriormente alla concessione in enfiteusi, in tutto o in parte dal coltivatore, con una sua partecipazione alle spese.

ART. 6.

Alle affrancazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di legge vigenti per le concessioni dei mutui a tasso agevolato destinati alla formazione della proprietà contadina nelle zone a mezzadria ed a piccolo affitto.

Per la dotazione iniziale delle imprese coltivatrici di nuova formazione secondo le norme della presente legge i mutui per l'acquisto di capitali di esercizio previsti dalle vigenti leggi saranno concessi a saggio di interesse non superiore all'uno per cento e con periodo di ammortamento non inferiore a 10 anni.

ART. 7.

L'inizio del versamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti per l'affrancazione e per la dotazione dei capitali di esercizio, decorrerà dal quinto anno successivo a quello del passaggio in proprietà della terra ai coltivatori.

ART. 8.

I contributi e sussidi statali previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del 20 per cento per le opere eseguite da diretti coltivatori associati in forme cooperative o consortili.

ART. 9.

I coltivatori di cui all'articolo 1 della presente legge, che siano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura,

hanno diritto di mantenere l'iscrizione al fine di usufruire del sussidio di disoccupazione.

ART. 10.

Ai terreni passati in enfiteusi o affrancati a norma della presente legge e a quelli quotizzati e assegnati a coltivatori a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1766, si applicano tutte le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 11

Quando il fondo concesso in enfiteusi ai sensi della presente legge è in conduzione familiare l'intestazione dell'enfiteusi e la sua affrancazione hanno luogo in comunione indivisa.

ART. 12.

Se per le proprietà oggetto della concessione enfiteutica il Commissario regionale degli usi civici, agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, abbia disposto l'accertamento dell'esistenza di diritti demaniali, e le operazioni stesse non siano state completate, i canoni enfiteutici vanno depositati a disposizione del Commissario stesso. Lo svincolo di detti canoni a favore degli aventi diritti avrà luogo dopo l'accertamento dei diritti reali esistenti. Si procede analogamente per i capitali di affrancazione.

Ad accertamenti fatti, ove i terreni risultino di natura demaniale, il coltivatore ha diritto alla legittimazione ed affrancazione con le norme previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 13.

Al pagamento dei contributi statali sugli interessi dei mutui contratti dai nuovi proprietari per l'affrancazione dei terreni e per la dotazione iniziale di capitali di esercizio aziendali, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 5, si provvederà con stanziamenti annuali da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'esercizio finanziario 1962-63, sul capitolo n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che riguarda l'istituzione di un fondo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, saranno stanziati 15 miliardi per contributi statali sui mutui di affrancazione e 10 miliardi per contributi statali sui mutui di dotazione aziendale.